

IL PASSEGGERO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO SE IL VOLO È CANCELLATO PER PROBLEMI TECNICI (SALVO IMPREVISTI DI NATURA ECCEZIONALE).

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SENTENZA N. 549/07 DEL 22 DICEMBRE 2008

Un vettore aereo non può, come regola generale, rifiutarsi di compensare pecuniariamente i passeggeri in seguito ad una cancellazione del volo causata da problemi tecnici dell'aeromobile. La compensazione pecuniaria può tuttavia essere rifiutata se i problemi tecnici derivano da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo.

Il regolamento sulla compensazione e l'assistenza ai passeggeri degli aerei (Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo

prolungato) dispone che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti spetta una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, a meno che essi siano stati tempestivamente informati della cancellazione del volo. Tuttavia, un vettore aereo non è tenuto a pagare tale compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

LA SEMPLICE OMOLOGAZIONE, DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO, DI UN TITOLO RILASCIATO DA UN ALTRO STATO MEMBRO NON COSTITUISCE UN «DIPLOMA» CHE CONSENTA DI ACCEDERE AD UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA IN QUEST'ULTIMO STATO

CORTE DI GIUSTIZIA CE, 29 GENNAIO 2009, C. 311-06

La direttiva sul sistema di riconoscimento dei diplomi conferisce ad ogni richiedente che sia titolare di un «diploma» che gli consente di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro il diritto di esercitare la medesima professione in ogni altro Stato membro. (Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,

89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni). L'esercizio della professione di ingegnere, sia in Italia sia in Spagna, è subordinato al possesso di un diploma universitario e all'iscrizione all'albo dell'ordine professionale. Il sistema italiano prevede peraltro, contrariamente a quello spagnolo, un esame di Stato, il cui superamento è indispensabile ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione. Il sig. C., cittadino italiano, è titolare di un titolo di studi di ingegnere meccanico rilasciato nel 1999 dall'Università di Torino in esito ad una formazione della durata di tre anni. Nel 2001, ha chiesto ed ottenuto in Spagna l'omologazione del suo titolo italiano. Avvalendosi del certificato di omologazione, il sig. C. si è iscritto all'albo di uno dei «colegios de ingenieros técnicos industriales» di Catalogna, per essere abilitato a esercitare la professione regolamentata di ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica, in Spagna.

Il sig. C. non ha svolto un'attività professionale fuori dall'Italia e non ha seguito una formazione, né superato esami previsti dal sistema di istruzione spagnolo. Del pari, non ha sostenuto l'esame di Stato previsto dalla normativa italiana per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere. Nel 2002, su domanda del sig. C., il Ministero della Giustizia italiano ha riconosciuto la validità del titolo spagnolo ai fini della sua iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha impugnato tale decisione sostenendo che, ai sensi della direttiva e della pertinente normativa nazionale, le autorità italiane non potevano riconoscere il titolo spagnolo del sig. C., avendo tale riconoscimento la conseguenza di esonerarlo dall'esame di Stato previsto dalla normativa italiana.

Il Consiglio di Stato, adito in ultima istanza, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva 89/48 possa essere invocata dal sig. C. per accedere alla professione di ingegnere in Italia. La Corte dichiara che, secondo la definizione stessa della direttiva, un «diploma» non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame, né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.

Infatti, l'applicazione della direttiva in una situazione di tal genere si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito, nello Stato membro in cui ha svolto i suoi studi, esclusivamente un titolo che, di per sé, non dà accesso alla professione regolamentata, di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito altrove attesti l'acquisizione di una qualifica supplementare o di un'esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio.

PECUNIARIA

CORTE DI GIUSTIZIA CE, 19 NOVEMBRE 2009, C. 402-07

passaggeri di voli in ritardo, quando giungono alla destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo previsto possono richiedere, come i passeggeri di voli cancellati, una compensazione pecuniaria forfetaria alla compagnia aerea, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.

Con la sentenza la Corte di Giustizia precisa i diritti di cui dispongono i passeggeri d'un volo ritardato nei confronti della compagnia aerea secondo il Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Questo regolamento prevede che in caso di cancellazione del volo i passeggeri possono ricevere una compensazione forfetaria d'importo compreso tra i 250 e i 600 euro, ma non prevede però espressamente che i passeggeri di voli ritardati siano anch'essi titolari di tale diritto. Con la sua odierna sentenza la Corte risponde a diverse questioni pregiudiziali che le sono state sottoposte dal Bundesgerichtshof (Germania) e dallo Handelsgericht Wien (Austria). Questi giudici nazionali sono chiamati a decidere cause nelle quali passeggeri reclamano, rispettivamente alla Condor e alla Air France, il versamento della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento in caso di cancellazione del volo, poiché queste compagnie li hanno condotti a destinazione con ritardi di 25 e 22 ore rispetto all'orario di arrivo previsto. La Corte precisa anzitutto che la durata del ritardo, per quanto notevole, non basta per poter considerare un volo cancellato. Un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo, non può essere considerato cancellato quando, a parte l'orario di partenza, tutti gli altri elementi del volo come inizialmente programmati, segnatamente l'itinerario, rimangono immutati. Per contro, se la compagnia aerea, successivamente all'orario di partenza previsto, provvede al trasporto dei passeggeri su un altro volo, cioè su un volo programmato indipendentemente da quello per cui i passeggeri avevano effettuato la prenotazione, il volo, in linea di principio, può essere considerato cancellato. Per decidere come qualificare il volo non risultano decisive le indicazioni sul tabellone elettronico dell'aeroporto o le informazioni fornite dal personale, la circostanza che i passeggeri ritirino i bagagli o ottengano nuove carte d'imbarco, né la modifica della composizione del gruppo di passeggeri. Per quanto riguarda poi il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal regolamento a favore dei passeggeri il cui volo è stato cancellato, la Corte dichiara che i passeggeri vittima di un ritardo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in una situazione paragonabile. In effetti, i passeggeri d'un volo cancellato a breve termine hanno diritto alla compensazione pecuniaria anche quando la compagnia aerea offre di trasportarli su un volo alternativo, purché perdano tre ore o più rispetto alla durata inizialmente prevista. Non sarebbe giustificato trattare i passeggeri di voli ritardati in maniera diversa, quando raggiungono la destinazione finale tre ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto. La Corte osserva infine che un tale ritardo non comporta il diritto alla compensazione pecuniaria quando la compagnia aerea è in grado di dimostrare che era dovuto a circostanze eccezionali che sfuggono all'effettivo controllo della compagnia aerea e che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. A questo proposito, la Corte ricorda che un problema tecnico occorso ad un aeromobile non può essere considerato una circostanza eccezionale a meno che derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.

DOPPIA CITTADINANZA? DIVORZIO A SCELTA NEI PAESI UE

CORTE DI GIUSTIZIA CE SENTENZA N. C-168/08 DEL 16 LUGLIO 2009

La competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri non può essere esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti, oltre alla cittadinanza, altri elementi di collegamento con questo Stato.